

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE

PRINCIPALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE DI INULAZIO

Premessa

L'eccezionale ampiezza del territorio del Comune di Roma¹ e l'entità delle aree destinate a verde, dai grandi Parchi metropolitani e urbani, alle Ville Storiche, al verde di prossimità, conferiscono al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano un particolare rilievo.

Inoltre è da tempo evidente che senza una partecipazione attiva della cittadinanza, che abbia come riferimento primario i Municipi soprattutto per la componente del verde di prossimità, un sistema ambientale di tale ampiezza e complessità non potrà essere curato, manutenuto, gestito. Positivo e urgente è fare tutto il possibile, anche attraverso il Regolamento, per promuovere e sostenere tale partecipazione e il ruolo dei Municipi.

Anche per questi motivi, oltre che per l'importanza che il Regolamento può assumere nella vita quotidiana dei cittadini, la Sezione regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU Lazio) ha partecipato fin dall'inizio ai lavori dell'Amministrazione per la sua redazione.

Il Regolamento del Verde era stato approvato dalla Giunta Capitolina una prima volta il 16 gennaio 2019 su proposta dell'Assessora P. Montanari, ed è stato di nuovo approvato dalla Giunta, in diversa versione, il 12 gennaio u.s. su proposta dell'Assessora L. Fiorini.

In effetti la nuova versione presenta circa 400 proposte di modifica (sostituzione di interi articoli) ed emendamenti puntuali, molte puramente formali, ma altre, non poche, sostanziali. Purtroppo sono state tutte ritenute dagli organi capitolini proponenti non sostanziali e perciò da non sottoporre nuovamente ai Municipi come si sarebbe dovuto.

INU Lazio ricorda, pur convenendo sull'urgenza di approvare il Regolamento, che la precedente versione era il risultato di una eccezionale stagione partecipativa istituita dall'allora Assessore protempore con il Forum Verde, dove rappresentanti di Istituti e Associazioni ambientaliste e culturali, tra cui INU Lazio, comitati di cittadini attivi nel settore ambientale nonché rappresentanti di ordini professionali e di istituzioni pubbliche (Mibact, Regione Lazio, Roma Capitale, Municipi, ecc.) hanno a lungo discusso sulla struttura del regolamento soffermandosi su ogni capitolo, con periodiche verifiche del Segretariato generale.

In particolare negli incontri settimanali del Forum si è dibattuto estesamente: sui ruoli del Dipartimento Tutela Ambientale, della Scuola dei giardinieri, dei Municipi; sulla formazione di tecnici; sulle modalità di valorizzazione e fruizione dell'importante patrimonio di ville, parchi e giardini pubblici e privati; sulla necessità di una precisa conoscenza dello stato di quelli esistenti; sulla promozione di standard quantitativi di accessibilità e qualitativi locali; sui requisiti della progettazione; sulle procedure amministrative e sulle forme di finanziamento ed affidamento delle attività; sul sistema di monitoraggio dei risultati conseguiti; su molti altri aspetti che sarebbe lungo ricordare e che sono agli atti del Forum Verde.

¹ Vale la pena di ricordare che il territorio di Roma Comune, con i suoi 129.000 ha, è il più esteso d'Italia, e in Europa secondo solo alla Greater London, pari a circa la somma delle 9 più grandi città italiane.



INU Lazio esprime anzitutto il suo dissenso dalla scelta dell'attuale Amministrazione Capitolina di non permettere il riesame del nuovo testo del Regolamento da parte dei Municipi. I Municipi saranno necessariamente protagonisti di quella partecipazione della cittadinanza attiva senza la quale, come si è detto, la cura, la manutenzione e la gestione del patrimonio verde di prossimità continueranno a versare nello stato pietoso in cui versano da troppi anni.

Sono trascorsi due anni tra la prima approvazione di Giunta e quella attuale, senza che del trascorrere di un così ampio lasso di tempo siano stati spiegati i motivi e soprattutto senza produrre miglioramenti significativi al testo. Invocare ora la ristrettezza dei tempi, non considerando che la Giunta Capitolina potrebbe fissare termini temporali brevi per l'espressione di nuovo parere da parte dei Municipi, appare non comprensibile o strumentale.

Inoltre da un confronto complessivo del nuovo testo (gennaio 2021) con quello precedente (gennaio 2019) INU Lazio esprime preoccupazione circa:

- la natura del documento reso disponibile in versione "ufficiosa", da considerarsi quindi non definitivo per l'assenza del testo ufficiale della delibera di Giunta del 12 gennaio u.s.;
- alcune modifiche, non precisando le attività non consentite (cfr. art. 57 versioni 2019-2021, attività motoristiche e ciclomotoristiche in parchi pubblici) riducono le tutele;
- l'indebolimento del ruolo delle strutture comunali competenti in materia;
- le procedure amministrative più complesse;
- l'indeterminatezza circa gli standard proposti;
- l'assenza di regole chiare per il rapporto con i Municipi e la promozione della partecipazione della cittadinanza

Tuttavia, per contribuire all'auspicabile miglior esito dell'esame da parte dell'Assemblea Capitolina e a conferma dell'assenza di volontà dilatoria, INU Lazio propone alcuni emendamenti in relazione alle preoccupazioni generali richiamate.

Per gli articoli oggetto di emendamento si riportano:

- il testo della decisione di Giunta del 2019;
- il testo degli emendamenti del 2021 (di cui ad oggi mancano i riferimenti amministrativi);
- la proposta INU Lazio di emendamento;
- in alcuni casi la motivazione.

Roma, 25/02/2021

Consiglio Direttivo Regionale INU Lazio



Proposta di emendamenti

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, comma 7

Testo originario (2019): «7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è definito dall'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. e gestito dalle competenti strutture amministrative in regime di subdelega, ai sensi della legge regionale del Lazio, 22 giugno 2012, n.8.»

Testo emendato (2021): «7. Ogni procedimento di natura autorizzatoria sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è definito dall'art. 146, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ssm.m.ii., e gestito dalle competenti strutture amministrative, ai sensi della Legge regionale del Lazio, del 22 giugno 2012, n. 8.»

Proposta di emendamento - Si propone di integrare il comma 7 con: «sulle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto di beni soggetti a vincolo archeologico o storico-monumentale, è definito dall'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii..

Nelle aree naturali protette, ogni procedimento di natura autorizzatoria è subordinato al rilascio preventivo ed obbligatorio del nulla osta dell'Ente di gestione.»

Motivazione – necessaria integrazione

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1

Testo originario (2019): «1. Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Tutela Ambientale, fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, deve:».

Testo emendato (2021): «Al comma 1 La parola "deve" è sostituita dalle parole "provvede a"»

Proposta di emendamento - Si propone di ripristinare il testo originario. Motivazione – Per consolidare il ruolo ed i compiti del Dip. Tutela Ambientale.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera b)

Testo originario (2019): «b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe».

Testo emendato (2021): «b. pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali, di notevole interesse pubblico e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe;»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera c)

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Precisazione necessaria poiché non sono state istituite le unità ambientali municipali, competenti in materia.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera d)



Testo 2021: " lettera d) " aggiornare il Catasto del Verde indicando la proprietà e il regime di gestione del patrimonio del verde capitolino, attraverso la realizzazione del censimento di cui alla lett. a) e il recepimento dei censimenti di competenza dei Municipi"

Proposta di emendamento – lettera d) "aggiornare il Catasto del Verde indicando la proprietà e il regime di gestione del patrimonio del verde capitolino, attraverso la realizzazione del censimento di cui alla lett. a), con la collaborazione con il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, e il recepimento dei censimenti di competenza dei Municipi"

Motivazione: si propone di inserire il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione in quanto unico soggetto in grado di fornire dati probanti in merito al regime proprietario delle aree NB: il tema è trattato anche nell' Art. 15 - Catasto del verde e censimento del patrimonio e pertanto anche in questo andrebbe previsto la collaborazione con il Dipartimento Patrimonio

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 1, lettera g)

Testo originario (2019): «g. curare le ville, i giardini storici e gli alberi di pregio e monumentali pubblici e le alberate urbane, e delle altre aree verdi quando gli interventi non sono di competenza dei Municipi o di altri uffici capitolini o Enti»

Testo emendato (2021): « g. curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L'elenco degli alberi monumentali viene redatto dall'Ente regionale.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 4

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Per valorizzare il ruolo della Consulta.

Art. 4 – Responsabilità e competenze. Comma 5

Proposta di emendamento –Si propone di integrare il testo originario. « con adeguata risorsa in bilancio dedicata»

Motivazione – Per consolidare la professionalità interna degli operatori.

Art. - 5 comma 1

Si fa riferimento ad elaborati tecnici non ancora esistenti: carta municipale degli obiettivi, piano del verde di RC, carta degli orti e dei giardini.

Art. 5 comma 2, lettera d

Proposta di emendamento –Si propone di eliminare «predisporre schemi o formulari, fornire i » e di sostituire con «Compilare le schede fornite dal Dipartimento e redigere elaborati illustrativi comprensivi di»

Motivazione – Per unificare i dati dei municipi.

Art. 7 (ex art. 8) – Affidatari e soggetti delegati alla cura del verde, comma 3

Testo originario (2019) – Non presente.

Testo emendato (2021): «3. Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi di lottizzazione convenzionata o similari, il soggetto lottizzante –



nelle more della consegna delle aree in cessione gratuita a Roma Capitale – deve garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti. La convenzione che regola i rapporti fra il comune e il lottizzante può prevedere il perdurare, anche dopo la consegna delle aree al comune, degli obblighi di manutenzione del verde già gravanti sul lottizzante. L'atto d'obbligo deve prevedere una apposita fideiussione a garanzia degli obblighi assunti dal lottizzante.»

Proposta di emendamento - Si propone di sostituire l'intero comma con:

«Nel caso di realizzazione di aree a verde pubblico a cura di soggetti privati nell'ambito di interventi soggetti a convenzione urbanistica o similari, il soggetto attuatore, dopo il collaudo e la consegna delle aree in cessione gratuita al Comune, può essere obbligato a rispettare gli impegni già assunti per il mantenimento della di pulizia e per il decoro nelle aree stesse -anche mediante periodici sfalci dell'erba ed il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbimenti- per un ulteriore periodo, di durata e con le garanzie già normate, come specificatamente previsto nella convenzione a suo tempo sottoscritta con l'amministrazione".

Motivazione – Si fa riferimento sia a quanto previsto nel Nuovo Schema Generale di Convenzione Urbanistica Del. AC n. 32 del 23 giugno 2015.

Art. 9 – Affidamento in adozione delle aree a verde, comma 1

Testo originario (2019): «Per affidamento in adozione si intende la gestione di aree a verde pubblico, con interventi di pulizia e cura, nonché di riqualificazione da parte di persone in forma singola o associata per finalità no profit.»

Testo emendato (2021): «1. L'affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario Motivazione – si ribadisce l'importanza di affidare adozioni senza scopi di lucro.

Art. 9 – Affidamento in adozione delle aree a verde, comma 3

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario e di aggiungere: Al fine di promuovere e sostenere le pratiche di adozione, il Dipartimento Tutela Ambientale fornisce all'adottante, su sua richiesta e per la durata dell'adozione, gli strumenti tecnici necessari ai lavori di cura e manutenzione dell'area verde e divise che permettano di riconoscere come volontari che lavorano per conto dell'Amministrazione le persone nel corso del loro servizio. Al termine del periodo di adozione strumenti e divise vengono restituite al Dipartimento.

Art. 9 – Affidamento in adozione delle aree a verde, comma 4

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario. Per i commi 5 e 6 si mantiene il testo 2021

Art. 9 – Affidamento in adozione delle aree a verde, comma 7

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario



Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde; Art. 12 - Sponsorizzazione sulle aree a verde; Art. 13 – Donazioni, comma 5

Proposta di emendamento – Si propone di rinviare integralmente a quanto previsto nel regolamento dei beni comuni per i patti di collaborazione non ancora approvato.

Art. 14 – Interventi occasionali, comma 2

Testo originario (2019): «Tali attività saranno comunicate almeno 10 giorni prima dalla data dell'intervento all'ufficio competente (Area Tecnica o Servizio Giardini); l'Amministrazione deve rispondere entro 7 giorni dalla data della richiesta;»

Testo emendato (2021): «2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 30 giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 20 giorni dalla richiesta.»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il comma 2 con:

«2. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 10 giorni prima della data in cui s'intende effettuare l'intervento all'ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione. Il diniego dell'autorizzazione o l'autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all'interessato entro 10 giorni dalla richiesta.»

Motivazione – Per gli interventi occasionali, è importante ridurre i tempi tecnici di autorizzazione.

Titolo II

I contenuti degli art. dal 17 al 20 pur essendo tecnici dovrebbero essere più facilmente comprensibili (2/3 della chioma,...), rispondenti a standard codificati del settore.

In generale nella versione (2021) non si comprendono le variazioni degli indici ampiamente condivisi fino al 2019.

Art. 21 Giardini, Parchi, aree verdi, comma 8

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario Motivazione – Procedura amministrativa inutilmente complessa

Art. 26 Aree cani, comma 2

Testo originario (2019): «1. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole:

b. avere una superficie di almeno 2000 mq;»

Testo emendamento (2021): «2. L'area cani, ove possibile, deve avere un'ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «2. L'area cani nelle nuove realizzazioni, ove possibile, deve avere una superficie di almeno 2.000 mq. La stessa deve



essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»

Motivazione – maggiore chiarezza

Art. 27 - Dotazione di verde per aree parcheggio, commi 13 e 14

Testo originario (2019): «13. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Le piantagioni arboree e arbustive e la progettazione devono osservare il vigente Regolamento del settore13.

14. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde nelle aree sovrapposte ai parcheggi interrati e nelle aree di distribuzione dei carburanti devono preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti, o di recupero dalle fontanelle pubbliche.»

Testo emendamento (2021): «I commi 13 e 14 sono eliminati - Commento (il comma 13 è stato spostato all'articolo 16 comma 4 e generalizzato).»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario dei commi 13 e 14. Motivazione – Per l'abbattimento degli inquinanti e per assicurare a verde 1/3 della superficie dei nuovi impianti.

Art. 31 - Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani, comma 3 (ex comma 4)

Testo originario (2019): «4. La cura ordinaria del verde è assicurata in maniera continuativa, con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono:»

Testo emendamento (2021): «3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono: »

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Per confermare il ruolo sia del Dip. Tutela Ambientale che dei Municipi nella cura ordinaria e continuativa del verde.

Art. 33 – Potature, comma 6

Testo originario (2019): «6. Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati e comunicati alla cittadinanza tramite cartellonistica in sito entro 10 giorni lavorativi precedenti all'intervento».

Testo emendamento (2021): «6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza. - Commento: la seconda parte del comma 6 non si riferisce alle potature quindi è stata spostata all'art. 37 comma 5».

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario. Motivazione – Per informare la cittadinanza degli interventi.



Art. 35 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, comma 2 lettera b)

Testo originario (2019): «2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento:

- a)
- b) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; »

Testo emendamento (2021): «2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell'Albero) ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento:

- *a*)
- b) l'impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un'area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto; »

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Art. 35 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, comma 9

Testo originario (2019): «9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento ».

Testo emendamento (2021): «Il comma 9 è eliminato».

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Art. 36 - Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali, comma 6

Testo originario (2019): «Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all'interno delle medesime aree è di norma esclusa l'installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico. ».

Testo emendamento (2021): «Al comma 6

- 1. eliminare le seguenti parole: "posti a profondità minima di m 1,5"
- 2. eliminare le parole "e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico". »

Proposta di emendamento – Si ripropone il testo originario.

Motivazione – Per tutelare il verde verticale

Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 2 (ex comma 1), lettera c)

Testo originario (2019): «1. In base al presente Regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

- a) ...:
- *b)*;

INU Lazio
Sezione
dell'Istituto Nazionale
di Urbanistica

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (0 > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Testo emendamento (2021): «2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:

a)....;

b);

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ϕ > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente: «Sono oggetto di salvaguardia,

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm. misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;» Motivazione – Per una tutela più estesa.

Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 4

Testo originario (2019): «4. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 2.»

Testo emendamento (2021): «L'ART 40 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "ARTICOLO 40: INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO OGGETTO DI SPECIALE SALVAGUARDIA"», da cui risulta eliminato il testo dell'originario comma 4.

Proposta di emendamento – Si propone di integrare con il seguente comma 4 Bis: «4 Bis. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell'Ufficio competente di cui al successivo comma 5.»

Motivazione – Per le dovute autorizzazioni che riguardano le aree sottoposte a vincolo.

Art. 42 - Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale, comma 3

Testo originario (2019): «3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore del verde per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore del verde sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del verde del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.»

Testo emendamento (2021): «3. All'interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche,



localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire».

Proposta di emendamento – Si propone di sostituire l'intero comma con:

«3. Al fine di tutelare e promuovere la gestione dei parchi storici di cui all'allegato 14 viene individuato per titoli e competenza professionali, attraverso una selezione internazionale pubblica, un curatore per ciascun parco storico di dimensione superiore ai 70 ettari e un curatore per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche e localizzazione. Al Curatore, che deve possedere una comprovata e specifica competenza professionale tecnico-scientifica e storico-estetica, sono attribuiti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione nonché della comunicazione e promozione del parco o dei parchi affidatogli.»

Motivazione – per ribadire l'importanza della figura del "Curatore del Parco Storico" selezionato con bando pubblico.

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 1

Testo originario (2019): « 1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme di carattere generale dettate dal presente Regolamento ed inoltre:

- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale:
- b. tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
- c. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;
- d. essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
- e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
- f. prevedere l'uso di aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti)».

Testo emendamento (2021): «1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:

- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
- b. soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
- c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
- d. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
- e. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.»



Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:

- «1. Le attività promovibili all'interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
- a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
- b. soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età:
- c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
- d. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;
- e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
- f. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti).»

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 2 (ex comma 3)

Testo originario (2019): «3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50:

- a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
- b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;
- c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi per la conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi.»

Testo emendamento (2021): «2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:

- a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
- b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
- c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Art. 48 - Attività consentite: principi generali, comma 3

Testo originario (2019): non disciplina anche la compatibilità di usi e attività.

Testo emendamento (2021): «3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:

- in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
- in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
- in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali. »



Proposta di emendamento – Si propone di integrare con:

«- per il carattere culturale con attività formative, didattiche e ricreative, in particolare per i ragazzi in età scolare».

Motivazione – per ribadirne il valore culturale.

Art. 49 - Gestione del compendio immobiliare del parco storico, comma 1

Testo originario (2019): «I. L'Amministrazione Capitolina intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.»

Testo emendamento (2021): «1. E' compito dell'Amministrazione Capitolina valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.

Art. 56 - Giochi e attività sportive, comma 2

Testo originario (2019): «2. Nei parchi e nei giardini è consentito l'accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano. Nelle ville, parchi e giardini storici alcune aree particolarmente delicate, nonché viali privi di pavimentazione idonea, possono essere interdetti all'accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini. »

Testo emendamento (2021): «Al comma 2 Il secondo periodo del comma 2 è eliminato».

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario. Motivazione – Per maggior tutela delle "ville, parchi e giardini storici".

Art. 54 Comma 7

Proposta di emendamento – Si propone di integrare con: «ed inoltre predisporre voci specifiche per la manutenzione ed il restauro del verde pubblico nel Bilancio».

Art. 57 – Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde, ex- comma 8

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il comma 8

Art. 60 - Attività commerciali

Testo originario (2019): «1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.



2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività. »

Testo emendamento (2021): «1. Le attività commerciali all'interno delle aree a verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all'ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell'area verde in cui è collocata l'attività e dei danni provocati a terzi.

2. Roma Capitale valuta la possibilità di destinare in via prioritaria, subordinatamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali nelle aree verdi alla manutenzione ed al restauro dei giardini e dei parchi di Roma Capitale.»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario e di aggiungere un terzo comma:

3. Le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali all'interno di un'area verde o di un giardino o parco di Roma Capitale vanno destinate alla manutenzione ed al restauro della medesima area verde o giardino o parco pubblico.»

Motivazione – per predisporre voci specifiche per la manutenzione ed il restauro del verde pubblico nel Bilancio.

Art. 62 - Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi, comma 1, lettera s)

Testo originario (2019): «s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, barbecue, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso; »

Testo emendamento (2021): «s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso; - Commento: non ha senso vietare il barbecue nelle aree predisposte (che in alcuni parchi esistono»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario. Motivazione – per maggior tutela del parco